

Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento del ricorso e rigetto dell'opposizione nella sua integrità

Motivi di ricorso: Applicazione non corretta dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (rischio di confusione e associazione tra i marchi oggetto della controversia)

Ricorso della CD-Contact Data contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 gennaio 2003

(Causa T-18/03)

(2003/C 70/46)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 17 gennaio 2003 la CD-Contact Data, Burglengelfeld (Germania), rappresentata dagli avv.ti J. K. de Pree e R. Wesseling, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare totalmente o parzialmente la decisione della Commissione 30 ottobre 2002 (casi COMP/35.587 PO Video games, COMP/35.706 PO Nintendo Distribution e COMP/36.321 Omega-Nintendo), per quanto essa riguarda la ricorrente (in particolare gli artt. 1 e 3);
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente opera nei settori della distribuzione e della riproduzione di software per il tempo libero. Tra aprile e dicembre 1997 essa era distributrice esclusiva per il Belgio ed il Lussemburgo dei prodotti Nintendo. Secondo la Commissione, essa avrebbe partecipato ad un accordo e/o ad una pratica concordata con la Nintendo per limitare l'esportazione parallela.

Con il suo ricorso la CD-Contact Data lamenta una violazione dell'art. 81 CE ed un grave errore di valutazione in fatto e in diritto, nonché una violazione di forme sostanziali, come l'obbligo di motivazione. La Commissione non avrebbe adeguatamente dimostrato che la ricorrente si sia accordata con la Nintendo per impedire l'esportazione parallela.

La ricorrente fa valere altresì una violazione dei principi di buona amministrazione, quali il principio della parità di trattamento e quello di proporzionalità. Sotto tale profilo essa lamenta anche una violazione dell'obbligo di motivazione. Nel determinare l'ammenda la Commissione avrebbe dovuto tener conto della gravità e della durata dell'infrazione. Al contrario, secondo la ricorrente, essa non avrebbe rispettato tali principi, giacché mancherebbero prove decisive nel senso che la CD-Contact Data si sia accordata con la Nintendo e, in ogni caso, le infrazioni che vengono addebitate alla ricorrente avrebbero avuto effetti molto più limitati e si sarebbero protratte per minor tempo di quelle commesse dalla Nintendo e dagli altri suoi distributori.

Ricorso della KAHLA/Thüringen Porzellan GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 gennaio 2003

(Causa T-20/03)

(2003/C 70/47)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 22 gennaio 2003, la KAHLA/Thüringen Porzellan GmbH, con sede in Kahla (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Schütte e S. Zühlke, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- 1) annullare l'art. 1, comma 2, della decisione della Commissione 30 ottobre 2002, C(2002) 4040 def., sugli aiuti di Stato della Germania in favore della Kahla Porzellan GmbH e della KAHLA/Thüringen Porzellan GmbH (procedimento C62/2000), nella parte che grava sulla ricorrente;
- 2) annullare l'art. 2 nella parte in cui riguarda i provvedimenti di cui al precedente comma 1;
- 3) condannare la Commissione a pagare le spese del procedimento.